



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO



MINISTERO
DELL'INTERNO

9^a GIORNATA NAZIONALE DELL'INGEGNERIA DELLA SICUREZZA


Piattaforma webinar Fondazione CNI - Mercoledì 27 ottobre 2021

“ Perché aggiornare il DM 10/03/1998: il coordinamento con il Codice ”

ing. Stefano Marsella

***Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco***

stefano.marsella@vigilfuoco.it





BASSO RISCHIO		ALTRE ATTIVITA'
Non soggette a controlli e RTV	Non soggette a controlli e RTV	Soggette a controlli o RTV
<ul style="list-style-type: none"> • con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti; • con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio 	Non rispettano uno dei criteri della colonna a sinistra	
Minicodice (misure dell'allegato I del nuovo DM)	RTV - codice di prevenzione incendi	

**decreto 3 settembre 2021
relativo ai criteri diretti
ad individuare le misure
intese ad evitare
l'insorgere di un incendio
ed a limitarne le
conseguenze**





1. Campo di applicazione

2. Termini e definizioni

3. Valutazione del rischio di incendio

4. Strategia antincendio

- Compartimentazione
- Esodo
 - *Caratteristiche del sistema d'esodo*
 - *Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo*
 - *Progettazione del sistema d'esodo*
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

**decreto 3 settembre 2021
relativo ai criteri diretti
ad individuare le misure
intese ad evitare
l'insorgere di un incendio
ed a limitarne le
conseguenze**





1. **Progettazione del sistema d'esodo**

1. Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, devono essere previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
2. È ammessa la presenza di *corridoi ciechi* con *lunghezza del corridoio cieco* $L_{cc} \leq 30$ m.
3. È ammessa una *lunghezza del corridoio cieco* $L_{cc} \leq 45$ m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:
 - a. installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;
 - b. altezza media dei locali serviti dal *corridoio cieco* ≥ 5 m.
4. Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d'esodo.
5. Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle *lunghezze d'esodo* determinate da qualsiasi punto dell'attività deve essere $L_{es} \leq 60$ m.
6. L'*altezza* minima delle vie di esodo è pari a 2 m.
Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d'esodo da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato od occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
7. La *larghezza* delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2 m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ≤ 80 mm.
8. La *larghezza* di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali deve essere ≥ 900 mm. Sono ammessi:
 - a. varchi di larghezza ≥ 800 mm;
 - b. varchi di larghezza ≥ 700 mm, per affollamento del locale ≤ 10 occupanti;
 - c. varchi di larghezza ≥ 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
9. In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere *autonomamente* un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso *luogo sicuro* o *spazio calmo*.

**decreto 3 settembre 2021
relativo ai criteri diretti
ad individuare le misure
intese ad evitare
l'insorgere di un incendio
ed a limitarne le
conseguenze**





CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Grazie per l'attenzione

